



**Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'eliminazione delle Interferenze (DUVRI)
Parte 1 - A - (Art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008)**

**NORME COMPORTAMENTALI FONDAMENTALI AI FINI DELLA SICUREZZA
PER L'OPERATORE CHE INTERVIENE SUL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori
(tra committente e appaltatore o tra i diversi appaltatori)**

L'Appaltatore, in applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, accetta le seguenti prescrizioni e disposizioni particolari impartite dalla stazione Appaltante relative alle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze nei luoghi di lavoro:

VIETATO

1. Vietato fumare
2. Depositare al di fuori delle aree logistiche di cantiere e lungo i percorsi di passaggio materiali, attrezzature e apprestamenti;
3. Manomettere quadri ed impianti elettrici
4. Segregare e/o coprire estintori, idranti, rilevatori fumo, pulsanti allarme, suonerie, cartelli segnaletici e luci di emergenza; se necessario spostarli in posizione vicina tale da renderli efficienti allo scopo
5. Accedere a locali ad accesso vietato o luoghi a rischio specifico senza autorizzazione da parte della persona di riferimento dell'edificio

OBBLIGATORIO

1. Allestire area logistica esterna ed operativa interna, completa di idonea segnaletica, qualora i lavori vengano svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie dell'edificio;
2. Trasporto di materiali e attrezzature ingombranti, pericolose e pesanti tra le predette aree con sfasamento temporale da concordare con la persona di riferimento dell'edificio o con il datore di lavoro, qualora i lavori vengano svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie dell'edificio
3. Verifica della portata, presenza di idonei dispositivi di sicurezza, praticabilità di strutture (solai, coperture, lucernari); adozione delle misure di prevenzione necessarie
4. Uso di proprio quadro elettrico protetto o prese protette per alimentazione dalla linea di rete dell'edificio; disconnessione al termine dell'orario di lavoro
5. Sfasamento temporale con le attività lavorative proprie dell'edificio per le lavorazioni che richiedono uso di D.P.I specifici – (occhiali di protezione (schegge, scintille), maschere (polvere, esalazioni chimiche, fumi), otoprotettori (rumori)), qualora i lavori vengano svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie dell'edificio
6. Ventilazione (finestre aperte) per le lavorazioni che richiedono i predetti D.P.I.
7. Impedire in caso di lavori con rischio di caduta dall'alto e/o rischio di caduta di materiali il transito di persone nelle aree sottostanti
8. Pulizia quotidiana dei percorsi tra le predette aree
9. Pulizia delle aree operative dopo l'ultimazione dei lavori

IN GENERALE

1. COORDINARSI con la persona di riferimento dell'edificio o il datore di lavoro prima dell'inizio dei lavori, qualora i lavori vengano svolti in regime di contemporaneità con le attività lavorative proprie dell'edificio, allo scopo di evitare rischi per tutti i lavoratori e gli utenti
2. CONCORDARE l'orario di svolgimento dell'attività lavorativa
3. VERIFICARE elenco luoghi a rischio specifico presenti nell'edificio ed adottare le relative misure di prevenzione
4. CONSULTARE il piano di emergenza, informarsi sulle regole di comportamento in caso di emergenza (suono segnale allarme, individuazione vie di fuga e del percorso d'esodo) ed eventualmente contattare la persona di riferimento dell'edificio per ulteriori informazioni; in caso di emergenza attenersi scrupolosamente alle norme comportamentali e al piano di evacuazione adottato dallo stabile.
5. Ove presente CONSULTARE il fascicolo informazioni di cui all'art. 91 comma 1 lett. b)
6. RISPETTARE tutte le prescrizioni inerenti alla sicurezza ed ogni altra misura preventiva impartita dalla persona di riferimento dell'edificio o dal datore di lavoro
7. ADOTTARE tutte le norme di sicurezza e le adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici dell'attività svolta
8. prima dell'inizio dei lavori INTEGRARE, quando richiesto, DUVRI con parte 2, con la persona di riferimento o il datore di lavoro

VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA (art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/08)

Non sono rilevabili SPECIFICI rischi interferenti per i quali sia necessario adottare particolari misure di sicurezza.
I COSTI DELLA SICUREZZA HANNO VALORE ZERO.